

# Autotrasporto: obblighi del conducente sulle registrazioni dei tachigrafi. Novità in vigore dal 31 dicembre 2024

---

15 Gennaio 2025

## **Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.**

Per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo (analogico o digitale indipendentemente dal modello) **dal 31 dicembre 2024**, è **obbligatorio conservare e presentare**, su richiesta delle autorità di controllo, le registrazioni delle attività svolte non solo per il giorno in corso ma anche per i 56 giorni solari precedenti (anziché dei 28 giorni solari precedenti).

**Non** è richiesto alcun intervento di aggiornamento o sostituzione dello strumento di controllo. **Non** è richiesta (come chiarito anche da una Circolare del ministero dell'Interno n.300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024) nemmeno la sostituzione delle smartcard conducente in quanto quelle più recenti (gen2v1 e gen2v2) hanno memoria sufficiente e quelle di tipo gen1 non dovrebbero essere più in uso in quanto ormai sostituite da modelli più recenti.

### **Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo analogico**

Il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta delle autorità competenti:

- i **fogli di registrazione** relativi al giorno in corso e ai **56 giorni precedenti**;
- la **carta del conducente**, se in possesso;
- eventuali **registrazioni manuali** e **tabulati** effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

## **Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo digitale**

Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, il conducente deve avere a disposizione:

- la **carta del conducente**;
- eventuali **registrazioni manuali e tabulati** relativi al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti;
- i **fogli di registrazione** dello stesso periodo, qualora durante quei giorni abbia guidato un veicolo con tachigrafo analogico.

## **Controlli e verifiche**

Le autorità competenti possono verificare il rispetto delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006 analizzando:

- i **fogli di registrazione**;
- i dati **visualizzati, stampati o scaricati** dal tachigrafo o dalla carta del conducente;
- eventuali altri documenti probanti che giustifichino situazioni particolari di inosservanza.

## **Sanzioni e raccomandazioni**

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 36 può comportare sanzioni. Si consiglia alle imprese e ai propri dipendenti di verificare regolarmente la disponibilità e la corretta conservazione dei documenti richiesti, così da evitare eventuali problemi durante i controlli stradali.

Le aziende poi sono tenute a **formare i propri conducenti** su temi come tempi di guida, pause obbligatorie e riposi e devono effettuare **verifiche regolari** sul funzionamento del tachigrafo, inclusa la sua calibratura, e assicurarsi che le carte conducente siano operative.

In particolare, come previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 165/2014 nel

caso di tachigrafi analogici, le imprese devono fornire ai conducenti **un numero sufficiente di fogli di registrazione**. I fogli devono essere di modello omologato e compatibili con l'apparecchio installato a bordo del veicolo. Per i tachigrafi digitali, invece, è responsabilità sia dell'impresa che del conducente garantire la possibilità di stampare i dati richiesti durante un'ispezione, tenendo conto della durata del servizio.

Le imprese sono inoltre obbligate a **conservare** in ordine cronologico e in formato leggibile i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati per almeno un anno dalla data di utilizzo. Devono anche fornire copie dei fogli e dei dati scaricati ai conducenti che ne fanno richiesta, assieme alle relative stampe. Questi documenti devono essere esibiti o consegnati in caso di richiesta da parte delle autorità di controllo.

Infine, le imprese di trasporto sono ritenute **responsabili per le infrazioni commesse** dai conducenti sotto la loro direzione, salvo nei casi in cui si possa dimostrare che l'impresa abbia rispettato pienamente gli obblighi previsti dal regolamento, inclusi quelli relativi alla formazione e al controllo dell'attività dei conducenti.